



2° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PARERE 2° E 6° COMMISSIONE

IN SEDUTA CONGIUNTA

N.26 Reg. 2° Commissione

N.60 Reg. 6° Commissione

D.D.L. " Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi".

SEDUTA DEL 2 / 2 / 1993

PRESENTI:

2° COMMISSIONE: Cologno, Occhiofino, Annese, Brizio Aprile.

6° COMMISSIONE: Strazzeri, Fitto, Potì, Minischetti.

FUNZIONARI Ass.to: D'Alessio

per la Segreteria 2° Commissione: Landolfi, Colucci.

per la Segreteria 6° COMMISSIONE: Iacobellis, Falco.

Presidenza: Cologno, Strazzeri

LA 2° E 6° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

preso in esame il D.D.L. su riportato, dopo ampia discussione decidono di emendare gli artt. n. 2/9/10/11 e 12 (emend.allegati) e di approvarlo con parere favorevole a maggioranza con l'astensione del Cons. Nicola Occhiofino.

ESPRIMONO PARERE

2° COMMISSIONE

FAVOREVOLE: Cologno, Annese, Brizio Aprile

ASTENUTO: Occhiofino

Contrario:

6° COMMISSIONE

**Strazzeri, Fitto, Potì
Minischetti.**

IL V. PRESIDENTE 2° COMMISSIONE

(Sig. Michele Cologno)

IL V. PRESIDENTE 6° COMMISSIONE

(Prof. Marcello Strazzeri)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2

Prot. n.771/806-37

Bari, 12.10.1993

Al Signor Presidente
della VIª Commissione
Consiliare Permanente
SEDE

OGGETTO: D.D.L. "Norme per il funzionamento del Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi"

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato,
la decisione n.5/P, adottata da questa Commissione nella seduta del
11.10.1993.

IL PRESIDENTE

(Tonio TONDO)

D'ORDINE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(dott. Giuliano AQUARO)



I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 5/P dell'11.10.1993

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta dell'11.10.1993 il seguente provvedimento trasmesso dalla VI^ Commissione Consiliare Permanente in data 9.2.1993, per il prescritto parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

D.D.L. "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime, sulla parte finanziaria del predetto atto, parere favorevole.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, Di Cagno, Festinante, Introna, Marzo, Tagliente.

contrario:

di astensione:

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Giuliano Aquaro)

Il Presidente
(Tonio Tondo)



RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
il principio del decentramento del servizio pubblico radiotelevisivo, che è alla base della nascita dei Comitati regionali radio-televisivi, fu sancito per la prima volta dalla legge 103/75 di riforma della RAI, una legge non a caso nata all'indomani di una grande stagione riformatrice e subito dopo l'istituzione delle Regioni. Con quella legge, il cui spirito vale la pena richiamare per la sua intatta attualità, il servizio pubblico radiotelevisivo innovava profondamente le strutture produttive delle reti e delle testate, e sanciva la trasformazione delle Sedi regionali in centri di produzione autonomi, capaci di inserirsi nel quadro dell'offerta di informazione, cultura ed intrattenimento TV. Quell'innovazione portò, cinque anni dopo, all'effettivo avvio dei TG regionali e delle Strutture di programmazione: ma proprio in quell'avvio è dato di rintracciare i segni di insufficiente consapevolezza, anche da parte dell'Ente Regione, della portata innovativa dell'esperienza di decentramento e della necessità di avviare un'organica azione, anche legislativa, a supporto di quanto l'Azienda RAI stava avviando. Sul versante del servizio pubblico, infatti, l'avvio della testata di informazione TV regionale e le prime esperienze di produzione di programmi culturali, di fiction e di intrattenimento non si accompagnava ad una coerente azione di rafforzamento della presenza della RAI in un mercato, quello televisivo locale, edulcorato dall'assenza di regole e dall'aggressività dei network nazionali. Sull'altro versante quello delle TV locali indipendenti, l'assenza di strumenti di intervento risultava ancora più accentuata, e ancora più marcata la subalternità dell'Ente Regione rispetto alle politiche seguite dalle concentrazioni nazionali, con il risultato, tra gli altri, di esporre il bacino di raccolta pubblicitario regionale, risorsa naturale per le realtà sociali, alle penetrazioni delle agenzie collegate ai network e quindi allo spostamento fuori Regione di quelle stesse risorse.

In definitiva, il decentramento della RAI è quello, spontaneo, determinato dalla presenza delle emittenti locali, non potè contare su alcun quadro definito di riferimento istituzionale in sede regionale, e l'intero processo risultò assai squilibrato e, in definitiva, indebolito. Prova ne sia il fatto che già nel 1985 la RAI interruppe l'attività delle strutture di programmazione delle sedi regionali, delegate alla produzione documentaria e culturale-spettacolo-



- 2 -

lare, mentre in ripetute occasioni le Organizzazioni sindacali dei giornalisti RAI hanno denunciato la scarsità di riserve destinate all'informazione regionale.

In questo quadro, la nascita dei Comitati regionali radiotelevisivi avrebbe potuto costituire l'elemento di raccordo tra decentramento della RAI, ristrutturazione dell'emittenza commerciale e Autonomie locali: avrebbe potuto, se l'attività dei Comitati non fosse stata ben presto depotenziata dalla mancanza di strutture operative e dall'incertezza del quadro normativo stesso, oltre che dalle resistenze ancora presenti all'interno dell'azienda RAI che ostacolavano l'avvio di un effettivo processo di ristrutturazione produttiva dell'azienda pubblica radiotelevisiva. Eppure, nel frattempo, i processi di incontrollata "deregulation" all'interno del sistema misto TV pubblico - privato, non governati dal Centro nè dalla periferia, erano andati avanti, e le Regioni altro non avevano potuto fare se non essere passive spettatrici della scomparsa di decine di piccole emittenti, della marginalizzazione delle quote di mercato delle sopravvissute, del saccheggio del mercato pubblicitario regionale da parte delle agenzie collegate ai networks commerciali, dell'incapacità del servizio pubblico di adeguare tempestivamente i moduli dell'informazione regionale alla crescente domanda da parte del pubblico. La stessa applicazione della Legge Mammi, anche se finora limitata al solo comparto televisivo e non ancora a pieno applicata per il contenzioso legale determinato dalla presentazione del Piano di assegnazione delle frequenze, ha rappresentato un'occasione mancata per le Regioni, e per la Puglia di far sentire la voce delle Autonomie locali nel delicatissimo settore delle comunicazioni di massa: la definizione della mappa delle emittenti che chiedevano il rilancio della concessione, la definizione dei bacini di utenza, l'espressione del parere sulle concessioni, e, quindi, sul diritto ad esistere ed operare delle emittenti in regola con le prescrizioni della legge: tutte queste attività sono state, nel silenzio della Regione, accentrate a livello ministeriale, ed è paradossalmente un bene che il rilascio delle concessioni sia stato bloccato davanti ai TAR, se questo blocco dovesse consentire di riaprire l'intera questione oggi che la Regione Puglia, insieme ad altre, manifesta la sua volontà di riappropriarsi di competenze di grande importanza, ed intende esercitarle in un'ottica programmatica e di sviluppo delle risorse locali.

Due questioni, dunque, si impongono con urgenza all'attenzione delle forze sociali, culturali ed economiche della Puglia, oggi che la Regione si dà un articolato strumento di intervento.



- 3 -

La prima è quella del ruolo, delle risorse e del quadro di collaborazioni del servizio pubblico radiotelevisivo, a partire dal rafforzamento dell'informazione regionale e dalla necessità di una adeguata copertura informativa dell'intero territorio regionale in forme e modalità da definire, che non possono escludere l'intervento diretto della Regione a sostegno della localizzazione nei singoli capoluoghi di Provincia di strutture redazionali e tecniche adeguate; la seconda, è quella di un ruolo attivo della Regione nei confronti dell'emittenza locale non legata ai networks commerciali nazionali ed alla tutela e valorizzazione del mercato pubblicitario locale, vero e proprio polmone economico del sistema radio-TV.

Il D.D.L. proposto dalla G.R. si muove all'interno delle specifiche competenze previste per la Regione dalla L. 6 agosto 1990 n.223. Tale legge dal titolo "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", anche se non soddisfa le legittime aspettative regionali nel settore, apre, tuttavia, spazi nuovi di presenza ed operatività che dovranno essere utilizzati in tutte le implicite ed esplicite potenzialità.

In particolare per quanto riguarda le competenze dei Comitati Radiotelevisivi l'art.7 della L. 223/90, dopo averne delineato l'ambito di intervento lascia, specificatamente, alle singole Regioni il compito relativo alla disciplina di funzionamento.

Dall'urgenza della redazione di una legge regionale in proposito, nella prospettiva di poter affrontare successivamente le altre problematiche con particolare riferimento a quelle urbanistiche, anch'esse trattate dalla L.223/90, nasce il presente D.D.L. che sostituendo la Legge r. n.7 del 17 marzo 1977 n.6 dà una puntuale, non procrastinabile, attuazione, dell'art.7 della citata legge. Il D.D.L. che si propone con il parere favorevole della II e VI Commissione riunite in seduta congiunta è così articolato:

l'art.1 indica le finalità della legge; l'art.2 disciplina la composizione del Comitato per i servizi radiotelevisivi e le relative modalità di elezione; l'art.3 prevede i casi di incompatibilità della carica di componente del Comitato; l'art.4 elenca le funzioni del Comitato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 223/90; l'art.5 disciplina le modalità di collaborazione con i vari organismi operanti nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva; l'art.6 definisce i rapporti del Comitato con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e



- 4 -

con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; l'art.7 prevede la predisposizione di un programma di attività unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente; l'art.8 prevede la predisposizione di una relazione annuale sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo.

Dopo aver sottolineato che il presente D.D.L. è frutto, anche, di un'intesa di massima fra i Comitati regionali radiotelevisivi, concludo invitando il Consiglio Regionale della Puglia ad approvarlo, su parere conforme, congiuntamente espresso, dalla II E VI Commissione Consiliare.

Il Presidente

Dott.ssa Isabella Massafra



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

8

NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE
PER I SERVIZI RADIODIOTELEVISIVI



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

9

Art. 1
Finalità

1. La presente legge regionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990 n. 223 disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.



Art. 2
 Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio regionale elegge all'inizio della legislatura il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.
3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale procede a sostituirli nel più breve tempo possibile mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.
4. Il Comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e due Vice Presidenti. Per l'elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il Comitato entro novanta giorni dalla sua prima costituzione adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento.

1. IDEM

2. IDEM

comma 3. terzo rigo sostituire " nel più breve tempo possibile" con " entro 30 giorni".

4. IDEM

5. IDEM

21

Art. 3
Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, con quella Amministratore o dipendente a qualsiasi titolo di Società o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato a pena di decadenza non possono svolgere incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di ~~produzione e distribuzione~~ di programmi o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

12

Art. 4
Funzioni

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva. In particolare:

- a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, così come previsto dall'art. 3 comma 14 della Legge n. 223/90;
- b) collabora all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3 comma 19 della Legge 223/90;
- c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9 primo comma della legge 223/90;
- d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 223/90;
- e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 223/90; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
- f) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 1 della legge n. 223/90 e dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;





Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

13

- g) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 223/90.
- h) svolge altresì attività di indagine, di studio, di ricerca, proponendone l'affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati.

Art. 5
Attività di collaborazione

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda anche proponendo l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.



Consiglio Regionale della Puglia
6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

14

Materie di competenza:

Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione professionale - Istruzione - Cultura - Cooperazione - Emigrazione - Immigrazione
Indirizzo: 70124 Bari - Via Capruzzi, 212 - Telex 810567 Reg. Pug. 1

Art. 6
Rapporti con altri Organi

1. In attuazione dell'art. 7 comma 5 della Legge n. 223/90 il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la Radiodiffusione e l'editoria nello svolgimento delle loro funzioni.
2. Ai fini di cui al precedente comma il Comitato:
- a) formula proposte operative nell'ambito del programma di cui al successivo art. 7;
 - b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della Legge n. 223/90 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 per quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 223/90.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

16

Art. 7
Programma dell'attività

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, un programma - quadro della attività che intende svolgere nell'anno successivo unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 8
Relazione annuale

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell'attività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale una relazione sulla situazione generale del sistema radio-televisivo nella Regione formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.

2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta all'esame del Consiglio regionale previa audizione, da parte della commissione competente, del Comitato, e può essere pubblicata ~~per estratto~~ nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.



Art.9 (Funzionamento)

~~comma~~ 1. secondo rigo sostituire " il Presidente del Consiglio
con "l'Ufficio di Presidenza".

2. IDEM

Art. 9

Funzionamento

1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, il Presidente del Consiglio con propria deliberazione stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità.

2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l'espletamento delle relative attività.

81



Art. 10 (Indennità e rimborso spese)

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM

comma 4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio.

Art. 10

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del Comitato per i servizi radiotelevisivi spetta un'indennità di L. 70.000 ed il rimborso delle spese per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso.
2. Al Presidente spetta un'indennità di L. 100.000 ed ai Vice Presidenti un'indennità di L. 85.000 ed il rimborso delle spese per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato.
3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.
4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio ovvero in caso di urgenza o di indisponibilità dal Presidente della Giunta Regionale.

61



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

20

Art. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1992 in L. 10.000.000, gravano sul cap. 6 del Bilancio del Consiglio Regionale 1992.

ART. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul cap. 6 del Bilancio del Consiglio Regionale 1993 (00 21 20)



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 17 marzo 1977 n. 6
(Norme per il funzionamento del Comitato per il servizio
radiotelevisivo)

Sono abrogate le leggi regionali 17 marzo 1977, n.6 recante
Norme per il funzionamento del Comitato per il servizio ra-
diotelevisivo e 28 novembre 1977, n.35 recante Integrazione
della legge regionale n.6 del 17 marzo 1977.

Art. 12

Abrogazioni

12